



COMUNE DI LESSOLO

Città Metropolitana di Torino

Regolamento Comunale
dell'attività di vendita in forma occasionale
nei mercatini
(*capo V bis L.R. 28/1999 e s.m.i.*)

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 18 ottobre 2024

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e riferimenti normativi

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Definizioni

CAPO II – INDIVIDUAZIONE DEI MERCATINI E DISCIPLINA NUOVE ISTITUZIONI

Art. 4 – Mercatini esistenti

Art. 5 – Mercatini di nuova istituzione: disposizioni generali

Art. 6 – Mercatino di iniziativa comunale con gestione diretta da parte del Comune

Art. 7 – Mercatino di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetto terzo

Art. 8 – Mercatino di iniziativa di soggetti terzi

Art. 9 – Forme di pubblicità

CAPO III – DISCIPLINA GENERALE DI PARTECIPAZIONE AI MERCATINI SUL TERRITORIO COMUNALE

Art. 10 – Modalità e tempistiche presentazione manifestazione di interesse

Art. 11 – Criteri assegnazione spazi

Art. 12 – Tipologia di beni posti in vendita

Art. 13 – Obblighi e divieti nell'attività di vendita occasionale

Art. 14 – Utilizzo energia elettrica e bombole gas

CAPO IV – TESSERINI

Art. 15 – Rilascio e vidimazione

Art. 16 – Cambio di residenza

Art. 17 – Ritiro del tesserino

Art. 18 – Deterioramento o smarrimento

CAPO V – BANCA DATI REGIONALE

Art. 19 – Invio dati alla regione

CAPO VI – COMPITI OBBLIGATORI DEL COMUNE

Art. 20 – Funzioni comunali non delegabili

CAPO VII – CANONI E TASSE

Art. 21 – Canone unico patrimoniale e tassa rifiuti

CAPO VIII – SANZIONI

Art. 22 – Sanzioni

CAPO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 23 – Esigenze di pubblico interesse e sicurezza

Art. 24 – Mercatini svolti in abbinamento a mercati, fiere e/o eventi di varia natura

Art. 26 – Rinvii

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, di seguito denominati "mercatini", nonché le modalità di partecipazione da parte dei venditori occasionali nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 - "Legge regionale" della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, così come modificata dalla Legge Regionale 31 Ottobre 2017 n. 16 che ha inserito il capo V Bis (vendite occasionali su area pubblica);
 - Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2018, n. 12-6830 "Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i.. Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia" e successiva adozione della modulistica tipo e del modello unico regionale di tesserino per la vendita occasionale;
 - Determinazione Dirigenziale 15 giugno 2018, n. 255 avente per oggetto: "D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830 "Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i. Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia." Adozione della modulistica tipo e del modello unico regionale di tesserino per la vendita occasionale";
 - Determinazione Dirigenziale 21 giugno 2018, n. 267 avente per oggetto: "D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830 "Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i. Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia." Trasmissione dei dati da parte dei Comuni alla Regione Piemonte e consultazione della banca dati dei venditori occasionali.";
 - Determinazione Dirigenziale n. 282 del 05.07.2018 avente per oggetto: D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830 "Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i. Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia." Integrazione della Modulistica tipo e dei dati da trasmettere alla Regione Piemonte";
 - Determinazione Dirigenziale 6 dicembre 2019, n. 711 avente ad oggetto: "D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830. Modifica e riapprovazione del modello unico regionale di tesserino per la vendita occasionale. Modifica alle modalità di accesso alla procedura di trasmissione dei dati e delle istruzioni di compilazione".
2. I mercatini possono svolgersi in abbinamento alle varie forme mercatali di cui alla D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalla normativa in sede locale, alle manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. n. 31/2008 s.m.i. ed altri eventi di varia natura del tipo culturale, religiosa, sportiva, ricreativa, soggetti ognuno alla specifica rispettiva disciplina.
3. È esclusa dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - a) l'attività svolta da chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, secondo quanto previsto dall'Articolo 4, c. 2 lett. h) del D.Lgs. 114/98 s.m.i. Tale condizione va dimostrata attraverso l'esibizione degli atti di deposito relativi al diritto d'autore;
 - b) l'attività di vendita svolta nell'ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;
 - c) l'attività di vendita svolta dagli **enti del terzo settore**, come definiti dal D.Lgs.

117/2017 s.m.i., dagli enti religiosi, nonché dagli istituti scolastici quando sia, conformemente all'atto costitutivo, attività di beneficenza e autofinanziamento

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune di Lessolo persegue – in linea generale – il rispetto e l'applicazione dei criteri regionali, assicurando assistenza all'utenza in genere e promuovendo la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti nel territorio di competenza.
2. L'esercizio dell'attività di vendita occasionale in ambito comunale è ammesso esclusivamente nel caso in cui il Comune abbia esercitato le proprie funzioni di individuazione, di disciplina e di approvazione dei mercatini cui partecipano i venditori occasionali.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai sensi dell'art. 11 bis della L.R. 28/1999, ai mercatini, aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia anche nell'ambito di progetti finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, è consentita la partecipazione di soggetti che pongono in vendita, in forma occasionale, beni di modico valore, appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità creativa.
2. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - a) **Mercatini:** Forme di vendita di cui all'Articolo 11 *bis* della Legge Regionale 28/1999 e s.m.i. esercitate su area pubblica o privata delle quali il Comune abbia la disponibilità o destinata all'uso del pubblico indistinto, attrezzata o meno, coperta o scoperta che ha quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato minore e l'oggettistica varia e che si caratterizza per la presenza dei venditori occasionali;
 - b) **Soggetto pubblico o privato:** il soggetto al quale il Comune affida una serie di funzioni del mercatino sulla base di apposita convenzione;
 - c) **Soggetto Terzo:** il soggetto proponente una propria iniziativa al quale il Comune autorizza il progetto organizzativo di un mercatino redatto sulla base delle disposizioni del presente Regolamento;
 - d) **Tesserino:** Il documento in bollo necessario per potere esercitare l'attività di vendita occasionale. Lo stesso va vidimato, mediante apposizione di timbro recante data e firma, dal Comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale;
 - e) **Domanda:** L'istanza in bollo presentata al Comune di residenza oppure al Comune dove si svolge il primo mercatino cui si intende partecipare se il soggetto proviene da fuori regione, da parte del venditore occasionale per ottenere il rilascio del tesserino;
 - f) **Venditore occasionale:** il soggetto privato persona fisica in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'Articolo 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i., che esercita nei mercatini l'attività di vendita di beni appartenenti al settore merceologico non alimentare il cui **valore non sia superiore a euro 150,00 (centocinquanta)** per ciascun bene. Ogni bene usato deve rientrare nella sua sfera personale o nella sua collezione (beni propri) oppure è realizzato mediante la sua abilità. L'attività non può essere svolta fuori dai mercatini regolarmente individuati nell'ambito della Regione Piemonte;
 - g) **Beni propri:** i beni usati, di proprietà, legalmente acquisita nelle forme previste dall'ordinamento civile, e come tali entrati a far parte della propria sfera personale.
 - h) **Beni realizzati mediante la propria abilità:** i piccoli oggetti realizzati secondo un'attività artigianale svolta in forma non professionale e quindi senza iscrizione all'albo artigiani. Tali beni sono normalmente piccoli oggetti quali bigiotteria, capi di abbigliamento e accessori, realizzazioni figurative, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e oggetti vari, *découpage* in genere, assemblati anche in

loco.

- i) **Opere d'arte e opere dell'ingegno creativo:** Ai fini del presente regolamento **quelle** che ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione sono a esclusiva legislazione dello Stato e che ai sensi della legge 22/04/1941 n° 633 **sono protette dal diritto d'autore**. Secondo l'articolo 1 della legge 633 le opere dell'ingegno di carattere creativo appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.
- j) **Elenco dei beni posti in vendita:** l'elenco dei beni posti in vendita, suddivisi per categoria e numerati. Lo stesso è timbrato, datato e firmato dal Comune nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale;
- k) **Manifestazione di interesse:** L'atto sottoscritto dal venditore occasionale per poter partecipare al mercatino che deve essere inviato al Comune di svolgimento nel quale si dovranno indicare le categorie dei beni da porre in vendita.

CAPO II INDIVIDUAZIONE DEI MERCATINI E DISCIPLINA NUOVE ISTITUZIONI

Art. 4 – Mercatini esistenti

1. Si prende atto che sul territorio di Lessolo non sono presenti “mercatini” di cui all'Articolo 11 bis della Legge Regionale n. 28/1999 s.m.i., che hanno quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato minore e l'oggettistica varia.
2. L'individuazione delle manifestazioni sotto elencate con partecipazione di venditori occasionali alle nuove disposizioni regionali viene fatta salva attraverso la formale approvazione del presente Regolamento.

Denominazione: Fiera di San Giorgio
Luogo di svolgimento: <i>Via Caffaro Allera e Via E Pistono</i> numero 25 posteggi con dimensioni ml. 8,00 x 4,00 dal n. 1 al n. 25 lungo via Caffaro Allera per i numeri dal 1 al 18 e lungo via E. Pistono dal n. 19 al n. 25; numero 20 posteggi con dimensioni ml. 3,50 x 3,00 dalla lettera A) alla lettera V) lungo via Caffaro Allera;
Data di svolgimento: <i>25 Aprile</i>
Esclusività o l'abbinamento ad altra manifestazione: abbinato alla manifestazione locale ex art. 4 della L.R. 31/2008 “Fiera di San Giorgio”
Articolati per settore: artigianato tipico, prodotti alimentari tipici del Piemonte, piccole manifatture di foggia artigianale, giochi per bambini, stampe, fiori secchi, prodotti per attività agricole e montane compreso vestiario, profumeria naturale, oggetti da collezione e antiquariato inerenti all'attività rurale, associazioni ONLUS (max 2);
I posteggi dall'M all'V sono riservati agli operatori non professionali. Nei posteggi eventualmente non assegnati saranno ammessi a partecipare gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale e successivamente i soggetti iscritti nel registro delle imprese nel rispetto della merceologica di cui sopra a condizione che presentino la relativa domanda nei modi stabiliti dal Regolamento della Fiera approvato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 16/04/2016
I posteggi dall'A al L e dal n. 1 al n. 25 sono riservati agli operatori professionali. Nel caso non ci fossero domande, agli operatori non professionali

Art. 5 Mercatini di nuova istituzione: disposizioni generali

1. I mercatini come definiti all'art. 3, comma 1, possono essere realizzati su iniziativa del Comune o di altro soggetto pubblico o privato e sono realizzati nel rispetto del Capo V bis della L.R. 28/1999, nonché della ulteriore normativa regionale e comunale vigente. Essi si caratterizzano per la presenza di venditori occasionali, così come definiti dall'art. 11 bis della L.R. 28/1999.
2. I mercatini sono configurabili secondo le seguenti tipologie:

- a) **mercato di iniziativa comunale:** il mercato è individuato e gestito direttamente dal Comune;
 - b) **mercato di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetto terzo:** il mercato è individuato dal Comune e dato in gestione ad un soggetto terzo, pubblico o privato;
 - c) **mercato di iniziativa di soggetti terzi** (proloco, associazioni, società, soggetti pubblici o privati, etc.): i proponenti presentano un progetto complessivo, redatto secondo le norme adottate in sede locale, e successivamente approvato dal Comune.
3. Il Comune e i soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione dei mercati, esercitano le rispettive attività secondo criteri di competenza, indipendenza, imparzialità e terzietà.
 4. I mercati possono svolgersi in abbinamento alle varie forme mercatali di cui alla D.G.R. 32-2642 del 02/04/2001, alle manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. 31/2008 e ad altri eventi di varia natura del tipo culturale, religiosa, sportiva, ricreativa, soggetti ognuno alla specifica e rispettiva disciplina. I medesimi mercati possono altresì essere realizzati in modo autonomo.
 5. La formale individuazione e disciplina o approvazione dei mercati è condizione necessaria per consentire, ai sensi del Capo V bis della L.R. 28/1999, l'esercizio dell'attività di vendita occasionale ai venditori occasionali, cui non è in nessun caso consentito di esercitare, in ambito regionale, attività di vendita occasionale al di fuori dei mercati di cui alla D.G.R. n. 12-6830 del 11/05/2018.
 6. Ferma restando la permanenza in capo al Comune delle funzioni relative all'individuazione e alla disciplina dei mercati o alla loro approvazione, il Comune, per esigenze organizzative connesse al buon andamento dell'attività amministrativa, può affidare, nelle forme previste dalla normativa vigente, a soggetti pubblici o privati, lo svolgimento di attività amministrative e gestionali afferenti allo svolgimento dei mercati e alla relativa partecipazione dei venditori occasionali.
 7. Fatte salve le connotazioni dei mercati esistenti individuate all'articolo 3 del presente Regolamento, per i mercati del Comune di Lessolo di eventuale futura individuazione è prevista la massima libertà di articolazione relativa agli abbinamenti con le varie forme mercatali previste dalle disposizioni regionali e la massima libertà di settorializzazione, fatta tuttavia salva la dimensione complessiva delle aree in cui è ubicata l'attività di vendita e una equilibrata ripartizione tra privati hobbisti e privati che vendono beni realizzati con la propria abilità.
 8. Ai mercati possono partecipare anche gli operatori professionali, in qualità di privati, muniti di apposito tesserino, purché non vendano beni oggetto della propria attività professionale.

Art. 6 – Mercato di iniziativa comunale con gestione diretta da parte del Comune

1. La formale individuazione e disciplina da parte del Comune del mercato di iniziativa comunale, mediante apposita Deliberazione della Giunta Comunale è condizione necessaria per consentire l'esercizio dell'attività di vendita occasionale ai venditori occasionali.
2. Nell'atto di individuazione e disciplina del mercato sono indicati:
 - a) la denominazione;
 - b) il luogo di svolgimento;
 - c) la data/le date di svolgimento;
 - d) l'orario di svolgimento;
 - e) l'esclusività o l'abbinamento ad altra manifestazione;
 - f) l'eventuale specializzazione merceologica e conseguentemente l'eventuale limitazione della partecipazione a chi pone in vendita determinati beni;
 - g) la quantificazione degli spazi disponibili, la loro articolazione ed eventuale settorializzazione;

- h) le forme di pubblicità;
 - i) le modalità e le tempistiche per la presentazione delle manifestazioni di interesse a prendere parte al mercatino;
 - j) i criteri di assegnazione degli spazi;
 - k) le modalità di accesso al mercatino da parte dei venditori occasionali;
 - l) le modalità e le tempistiche relative alla vidimazione dei tesserini e alla timbratura degli elenchi;
 - m) gli obblighi e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita ai sensi del Capo V bis della L.R. 28/1999;
 - n) gli obblighi e i divieti da osservarsi nel rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.
3. La Polizia Municipale, competente all'assegnazione del posteggio al venditore occasionale è tenuta a comunicare – entro i tre giorni successivi allo svolgimento del mercatino all'ufficio comunale competente l'elenco dei venditori occasionali che hanno partecipato regolarmente al mercatino al fine di consentire la trasmissione dei dati alla direzione regionale competente in materia di commercio.
 4. Ulteriori disposizioni possono essere previste dall'Amministrazione Comunale in relazione alla specificità del mercatino organizzato.

Art. 7 – Mercatino di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetto terzo

1. Il Comune di Lessolo per esigenze organizzative connesse al buon andamento dell'attività amministrativa, può affidare una serie di funzioni amministrative e gestionali per la realizzazione dei mercatini esistenti o di nuova individuazione nel rispetto dell'articolo 4 a soggetti pubblici e privati attraverso l'approvazione di una convenzione nelle forme previste dalla normativa vigente.
2. Nell'atto di individuazione e disciplina del mercatino è individuato altresì dal Comune, oltre a quanto previsto all'art. 6, comma 2 del presente regolamento, il soggetto delegato, al quale verranno specificate le attività amministrative e gestionali oggetto di delega di cui al successivo comma 6.
3. Il Comune disciplina i rapporti negoziali tra i soggetti coinvolti, indicando, in maniera analitica, i compiti spettanti al soggetto gestore e l'impegno dello stesso al rispetto delle norme vigenti relative alla disciplina dei mercatini.
4. I soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione dei mercatini esercitano le attività amministrative e gestionali secondo criteri di competenza, indipendenza, imparzialità e terzietà e sono tenuti a segnalare tempestivamente agli organi di controllo e al Comune eventuali irregolarità connesse alla violazione delle disposizioni di cui alla normativa regionale e comunale vigente.
5. Il Comune esercita attività di controllo sull'attività svolta dai soggetti di cui ai commi precedenti.
6. I compiti affidabili dal Comune al soggetto delegato di cui al comma 2 del presente articolo per la gestione dei mercatini esistenti o individuabili sono:
 - a) la ricezione e trasmissione per conoscenza al Comune di Lessolo delle manifestazioni di interesse,
 - b) la comunicazione dell'ammissione ovvero dell'esclusione ai singoli venditori occasionali che abbiano presentato la manifestazione di interesse di cui alla precedente lett. a);
 - c) l'assegnazione degli spazi,

- d) la vidimazione del tesserino,
 - e) la ricezione e la timbratura dell'elenco dei beni posti in vendita,
 - f) il controllo sull'esposizione dei prezzi e di tutte le attività connesse alla vendita.
 - g) la trasmissione alla Regione i dati dei soggetti partecipanti entro i 10 giorni successivi alla singola partecipazione allo stesso. I dati saranno messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate per i controlli di competenza.
7. L'affidatario può esigere dai venditori occasionali il pagamento di un corrispettivo dettagliato quale rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione, la pubblicità e a rifusione dell'occupazione suolo pubblico, dello smaltimento rifiuti, della pulizia dell'area e di altre eventuali spese sostenute per lo svolgimento del mercatino. Gli importi sono stabiliti nel corpo della convenzione
8. Ulteriori disposizioni possono essere previste dall'Amministrazione Comunale in relazione alla specificità del mercatino organizzato.

Art. 8 – Mercatino di iniziativa di soggetti terzi

1. Il Comune di Lessolo ammette sul proprio territorio la presenza di mercatini di iniziativa di soggetti terzi (proloco, associazioni, associazioni di categoria, società, soggetti pubblici o privati ecc.) il cui progetto viene approvato con la deliberazione di Giunta Comunale e realizzato secondo le modalità stabilite in un apposito disciplinare redatto nelle forme previste dalla normativa vigente, tenendo conto di criteri di parità di trattamento ed eguaglianza e avendo cura di stabilire i limiti dell'attività del soggetto proponente.
2. Il progetto articolato di cui al comma 1 deve essere presentato dal soggetto proponente almeno 60 giorni prima dell'evento.
3. La formale approvazione da parte del Comune del progetto del proponente è condizione necessaria per lo svolgimento del mercatino di iniziativa di soggetti terzi, pubblici o privati
4. Il soggetto proponente dovrà rispettare nella redazione del progetto, senza alcuna possibilità di deroga, tutte le indicazioni contenute all'articolo 6 comma 2 del presente Regolamento.
5. Il Comune, qualora ne ravvisi l'opportunità, può richiedere al soggetto proponente modifiche ed integrazioni al progetto presentato, al fine di garantire e tutelare l'interesse pubblico e la promozione del territorio
6. Il Comune disciplina i rapporti negoziali tra i soggetti coinvolti, indicando, in maniera analitica, i compiti spettanti al soggetto gestore e l'impegno dello stesso al rispetto delle norme vigenti relative alla disciplina dei mercatini.
7. I soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione dei mercatini esercitano le attività amministrative e gestionali secondo criteri di competenza, indipendenza, imparzialità e terzietà e sono tenuti a segnalare tempestivamente agli organi di controllo e al Comune eventuali irregolarità connesse alla violazione delle disposizioni di cui alla normativa regionale e comunale vigente.
8. Il Comune esercita attività di controllo sull'attività svolta dai soggetti di cui ai commi precedenti.
9. Ulteriori disposizioni possono essere previste dall'Amministrazione Comunale in relazione alla specificità del mercatino organizzato.

Articolo 9 – Forme di pubblicità

1. Per pubblicità si intende qualunque forma di messaggio che sia diffuso, nell'esercizio di una attività anche non imprenditoriale, allo scopo di promuovere la vendita o il trasferimento di beni mobili.

2. Il soggetto Comune e i terzi affidatari o promotori di mercatini possono utilizzare modalità pubblicitarie e mezzi di diffusione tradizionali, come – solo a titolo esemplificativo – il sito istituzionale e nel web.
3. Il Comune tutela il pubblico dei mercatini dalla pubblicità idonea a indurre in errore il potenziale cliente falsandone il processo decisionale. La pubblicità ingannevole può riguardare le caratteristiche dei beni o dei servizi, come la loro disponibilità o la data di fabbricazione, il prezzo e le condizioni di fornitura.

CAPO III

DISCIPLINA GENERALE DI PARTECIPAZIONE AI MERCATINI SUL TERRITORIO COMUNALE

Art. 10 – Modalità e tempistiche presentazione manifestazione di interesse

1. Il venditore occasionale, per poter partecipare al mercatino, deve inviare al Comune o al soggetto organizzatore, apposita manifestazione di interesse compilando esclusivamente il modello predisposto dalla Regione Piemonte (vedi allegato 1), nella quale dovrà indicare le categorie dei beni che intende porre in vendita.
2. La manifestazione di interesse deve pervenire a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata o mediante la presentazione direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune di Lessolo almeno 15 giorni prima dello svolgimento della data della manifestazione.
3. Le domande pervenute successivamente saranno valutate in base all'eventuale disponibilità di posti ancora liberi.
4. Ad ogni operatore è consentito presentare una sola domanda ed ottenere l'assegnazione di un solo posteggio.
5. Il Comune o il soggetto organizzatore, rende noto agli interessati, con le modalità di volta in volta stabilite, l'ammissione al mercatino o l'eventuale esclusione.
6. Per ogni singola partecipazione al mercatino, il venditore occasionale dovrà predisporre un elenco dei beni posti in vendita, suddivisi per categoria e numerati (allegato 2).
7. All'interno di ogni singola specifica categoria andranno indicati i relativi beni, quali, a titolo esemplificativo: maglie, pantaloni, gonne, camicie, sciarpe, chiodi, puntine, viti, penne, matite, gomme, libri, francobolli, monete, riviste, ciotole, tazzine, piatti, dischi, tavoli, sedie, comodini, ferri da stiro, macchinette del caffè, tostapane, carrozzine, lettini, giochi.
8. La numerazione può essere effettuata unitariamente per una pluralità di beni omogenei.
9. Non è possibile porre in vendita beni non presenti nell'elenco che viene timbrato dal personale incaricato; al contrario, l'elenco può contenere beni che non saranno posti in vendita il giorno del mercatino.
10. L'elenco dei beni posti in vendita è timbrato, datato e firmato dal personale incaricato dal Comune durante lo svolgimento del mercatino.

Art. 11 – Criteri assegnazione spazi

1. L'assegnazione degli spazi ai venditori occasionali ammessi al mercatino è effettuata, seguendo l'ordine di arrivo della manifestazione di interesse. La ripetuta assegnazione di uno spazio al mercatino non crea in capo al venditore occasionale alcun diritto di priorità.
2. Se la funzione gestionale del mercatino è affidata a terzi, in sede di redazione del disciplinare possono essere concordate diverse modalità per la ricezione delle manifestazioni di interesse e la assegnazione degli spazi.
3. La dimensione massima di ogni spazio è definita di volta in volta attraverso un atto formale del Comune. Ogni venditore occasionale non può superare lo spazio concesso e l'occupazione deve

rimanere all'interno di detta superficie. È vietato collocare nell'area concessa automobili, automezzi o furgoni.

4. Con l'occupazione del posteggio, il venditore occasionale deve porre in essere tutte le cautele atte ad evitare danneggiamenti e deterioramento del suolo, nonché evitare condotte che possano imbrattare il suolo stesso.

Art. 12 – Tipologia di beni posti in vendita

1. I beni che possono essere posti in vendita dai venditori occasionali presentano le seguenti caratteristiche:
 - a) sono beni appartenenti al settore merceologico non alimentare;
 - b) sono beni di modico valore: il prezzo di vendita massimo, per ogni singolo bene, non può essere superiore a euro 150,00 (Centocinquanta);
 - c) sono beni propri.

Art. 13 – Obblighi e divieti nell'attività di vendita occasionale

1. A ogni venditore occasionale è fatto obbligo:
 - a) di essere personalmente presente nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercatino;
 - b) di conservare l'elenco dei beni posti in vendita unitamente alla copia della domanda di rilascio del tesserino, contenente l'autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità e la dichiarazione che attesta la condizione di venditore occasionale, di non avere altri tesserini, che non sono stati emessi provvedimenti di revoca a proprio carico. Tale documentazione deve essere esibita agli organi di vigilanza in caso di controllo;
 - c) di esporre il prezzo dei beni posti in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza;
 - d) di prevedere che il prezzo di vendita di ogni singolo prodotto non possa essere superiore a euro 150,00. Il prezzo dei beni posti in vendita può essere esposto unitariamente per una pluralità di beni omogenei;
 - e) di occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro;
 - f) di mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature oltreché di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato;
 - g) di raccogliere al termine delle operazioni di vendita i rifiuti, assimilabili ai rifiuti urbani, di chiuderli ermeticamente, in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori o asportarli con mezzi propri;
 - h) di mantenere in ogni circostanza comportamenti di reciproca correttezza ed evitare qualsiasi turbamento al regolare svolgimento ed al buon andamento della manifestazione;
 - i) di rispettare le norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonché le norme di uso e tutela del territorio e dei beni artistici e culturali.
2. A ogni venditore occasionale è fatto divieto:
 - a) di farsi sostituire da parte di altri soggetti neppure se appartenenti al proprio nucleo familiare, salvo che per brevi periodi.
 - b) di commercializzare le merci nuove di produzione seriale, l'abbigliamento nuovo in genere, comprese le calzature, anche se risultante da rimanenze di magazzino, qualsiasi genere del settore alimentare e la somministrazione;
 - c) di vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico;
 - d) di recare molestie in qualsiasi modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti;

- e) occupare spazi non regolarmente assegnati;
 - f) tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita;
 - g) di accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere;
 - h) per i venditori occasionali che pongono in vendita dischi, musicassette e simili, di utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora fatto salvo il tempo strettamente necessario alla contrattazione in corso;
 - i) di danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature e – in modo particolare – il suolo.
3. Le tende di protezione dei banchi, i gazebi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato.
 4. Durante lo svolgimento della manifestazione è vietato l'uso di altoparlanti e di apparecchiature di emissione sonora.
 5. Il venditore occasionale con la fruizione del posteggio assume direttamente le responsabilità derivanti da danni, ragioni e diritti verso terzi da cui restano esclusi in ogni caso l'Amministrazione Comunale e l'eventuale soggetto organizzatore
 6. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune.

Art. 14 – Utilizzo energia elettrica e bombole gas

1. È fatto divieto ai venditori occasionali di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
3. Nei mercatini è tassativamente vietato l'utilizzo di bombole a gas.

CAPO IV TESSERINI

Art. 15 – Rilascio e validazione

1. Il venditore occasionale per poter esercitare l'attività di vendita occasionale deve richiedere su apposito modulo, corredato di informativa sulla privacy (allegato 3), il rilascio del tesserino al:
 - a) Comune di residenza qualora trattasi di soggetto residente in Regione Piemonte;
 - b) Comune dove si svolge il primo mercatino a cui il soggetto intende partecipare, se proveniente da altra Regione.
2. La domanda, soggetta a bollo, deve contenere:
 - a) le generalità dell'interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, comune e indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail e codice fiscale);
 - b) l'autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i., resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.;
 - c) la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., attestante:
 - la propria condizione di venditore occasionale,
 - di non essere in possesso di altro tesserino per la vendita occasionale sul territorio regionale in corso di validità;
 - che non sussistono per l'ultimo triennio, nei propri confronti, procedimenti di revoca di un precedente tesserino.
3. Alla domanda dovrà essere allegata almeno una foto tessera recente del richiedente, da apporre sul tesserino.
4. Il rilascio del tesserino, salva l'applicazione delle sanzioni penali per mendacità delle

dichiarazioni, è previsto nel termine di 30 giorni dalla data della protocollazione della domanda di rilascio per permettere all'ufficio comunale competente di verificare sulla banca dati regionale che il soggetto richiedente non sia già in possesso di altro tesserino in corso di validità e che non gliene sia stato revocato uno nell'ultimo triennio.

5. Il tesserino, composto da 18 spazi e munito di fotografia, ha validità da un minimo di un anno, fino all'esaurimento del tesserino e dà la possibilità di esercitare l'attività di vendita occasionale nei mercatini della Regione Piemonte fino ad un massimo di diciotto giornate. Lo stesso non è cedibile o trasferibile.
6. Esauriti gli spazi sul tesserino, dopo le diciotto vidimazioni, il venditore occasionale non potrà richiedere altro tesserino né partecipare ad altri mercatini sul territorio regionale fino alla scadenza dei dodici mesi indicata sul tesserino;

Art. 16 – Cambio di residenza

1. Il venditore occasionale in possesso del tesserino in corso di validità è tenuto, entro 30 giorni, a comunicare al Comune di rilascio del tesserino ogni cambio di residenza.
2. A seguito della comunicazione del cambio di residenza del venditore occasionale, in possesso del tesserino in corso di validità, il Comune di rilascio annota sullo stesso la variazione di residenza e ne dà comunicazione al Comune di nuova residenza. Per tutta la durata del tesserino in corso di validità, il Comune di nuova residenza non ne potrà rilasciare un altro

Art. 17 – Ritiro del tesserino

1. Il Comune ritira il tesserino in caso di accertata violazione delle prescrizioni di cui all'art. 11 ter della Legge Regionale, secondo quanto previsto dall'art. 11 quater della medesima legge.
2. Il Comune che accerta la violazione provvede al ritiro del tesserino. Qualora la violazione sia stata accertata da un Comune diverso da quello di rilascio del tesserino, lo stesso ne dà notizia al Comune di rilascio, ai fini della revoca.
3. A seguito del ritiro del tesserino, al venditore occasionale è impedita la partecipazione ai mercatini sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione. Il Comune di rilascio del tesserino nell'atto di revoca indica il termine di decorrenza del triennio.

Art. 18 – Deterioramento o smarrimento

1. In caso di deterioramento, furto o smarrimento del tesserino, il Comune, dopo aver acquisito la domanda di rilascio del duplicato, rilascia lo stesso, dopo aver verificato sulla banca dati regionale il numero delle partecipazioni già effettuate alla data della domanda. Il duplicato dovrà riportare la medesima numerazione e la medesima scadenza indicate nel primo tesserino e lo stesso numero di spazi residui per la vidimazione.

CAPO V BANCA DATI REGIONALE

Art. 19 – Invio dati alla regione

1. Il Comune invia alla Banca Dati i dati, necessari al monitoraggio e al controllo in sede regionale, sui mercatini e sulla partecipazione dei venditori occasionali, anche avvalendosi della collaborazione delle pro loco o di altre associazioni senza fini di lucro aventi funzioni di promozione del territorio secondo precise modalità e scansioni temporali.
2. Il Comune può delegare le suddette funzioni anche a soggetti diversi da quelli delegati alla gestione del singolo mercatino. In caso di delega delle funzioni di trasmissione dei dati, comunica preventivamente alla Regione le generalità del soggetto delegato.

3. I dati da trasmettere sono elencati dettagliatamente al punto 5 della Deliberazione di Giunta Regionale 11 maggio 2018, n. 12-6830.

CAPO VI COMPITI OBBLIGATORI DEL COMUNE

Articolo 20 – Funzioni comunali non delegabili

1. In ogni caso di mercatino realizzato sul territorio comunale permangono in capo al Comune le funzioni relative a:
 - a) rilascio e ritiro dei tesserini;
 - b) individuazione e disciplina o approvazione del mercatino;
 - c) controllo sulle attività svolte nell'ambito del mercatino con particolare riferimento alle fasi di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni;
 - d) controllo sull'attività svolta dai soggetti affidatari di funzioni e dai soggetti proponenti.
2. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di vendita occasionale.

CAPO VII CANONI E TASSE

Art. 21 – Canone unico patrimoniale e tassa rifiuti

1. La partecipazione ai mercatini è assoggettata al pagamento del canone unico patrimoniale e dalla tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi nel pieno rispetto delle modalità previste dai specifici regolamenti comunali. La riscossione avverrà secondo le regole operative previste dall'Ufficio Tributi del Comune.

Al momento dell'istituzione del mercatino l'Amministrazione, tenuto conto delle caratteristiche delle attività eventualmente abbinate al mercatino, ha la facoltà di esentare i partecipanti, i gestori e gli organizzatori dal pagamento del canone unico patrimoniale e dalla tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi.

CAPO VIII SANZIONI

Art. 22 – Sanzioni

1. Le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento fatte salve le sanzioni di cui all'art 11 ter della L.R. n 28/1999, sono punite con la sanzione da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 come modificato dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n° 3.
2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'Autorità competente è il Sindaco. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzione di pagamento.
3. Per le violazioni al presente regolamento da addebitarsi al soggetto organizzatore diverso dal Comune di Lessolo sarà, altresì, applicabile il divieto di organizzare altri eventi sul territorio per 3 anni.

CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 23 – Esigenze di pubblico interesse e sicurezza

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, l'Amministrazione comunale può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea d'urgenza di qualunque forma di vendita occasionale attraverso ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento oppure – se possibile – individuando una diversa opzione utilizzando aree alternative a quelle individuate.
2. Spetta al soggetto organizzatore la predisposizione ed attuazione del Piano di Sicurezza che deve essere redatto conformemente alle disposizioni in materia di safety e security emanate dal Ministero dell'Interno per garantire alti livelli di sicurezza nell'ambito delle manifestazioni pubbliche.
3. La mancata presentazione in tempi utili o l'eventuale mancata integrazione costituisce motivo per automatico divieto a svolgere la manifestazione e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 22.
4. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 24 – Mercatini svolti in abbinamento a mercati, fiere e/o eventi di varia natura

1. Come previsto dalla DGR 12-6830 dell'11 maggio 2018 i mercatini possono avere luogo in abbinamento con altre forme mercatali di cui alla D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalla normativa in sede locale, alle manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. n. 31/2008 s.m.i. ed altri eventi di varia natura del tipo culturale, religiosa, sportiva, ricreativa.
2. I commercianti, gli agricoltori, gli artigiani, gli enti del terzo settore, gli artisti e gli operatori del proprio ingegno a carattere creativo, ammessi a partecipare alle attività di vendita e/o esposizione abbinata ai mercatini vengono individuati per numero e dimensione dei posteggi nell'ambito del singolo regolamento di riferimento.
3. Per quanto riguarda i titoli autorizzatori nel caso siano necessari alla partecipazione dei soggetti sopra elencati alle attività di vendita e/o esposizione abbinata ai mercatini si rimanda all'applicazione delle specifiche rispettive discipline.
4. Resta ferma per i soggetti elencati al precedente punto 2 l'applicazione del bollo sull'istanza di partecipazione e sulla concessione di occupazione di suolo pubblico fatte salve le legittime esenzioni di legge.

Art. 25 – Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.